

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2732)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968
(V. Stampato n. 4710)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(BOSCO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1968

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente
la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 21 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto, l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i massimali retributivi in materia di assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogata al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966, al 31 dicembre 1966, e al 31 dicembre 1967, rispettivamente dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833, dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310 e dall'articolo 63 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono ulteriormente prorogati fino al 31 luglio 1968.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE —
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.